

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 3 ottobre 1989

tra

la Confindustria;

l'Associazione Sindacale Intersind;

l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale (ASAP)

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali,

- avuti presenti i riflessi, sia in termini di miglioramento del trattamento pensionistico della dirigenza industriale sia sul piano degli aggravii contributivi, derivanti dall'art. 3 dei D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), nonché dal decreto 25 luglio 1988, n. 422 emanato in applicazione del suddetto art. 3;

- tenuto conto che tale allargamento del sistema pensionistico obbligatorio da un lato, ha fatto venire meno il ruolo della previdenza integrativa a ripartizione costituita dalle parti con accordo 22 settembre 1981 e gestita dal FIPDAI, dall'altro, ha posto in termini diversi il problema del miglioramento del predetto nuovo trattamento previdenziale di legge, evidenziando la convenienza di provvedervi - per il futuro - unicamente attraverso un sistema integrativo contrattuale fondato sulla capitalizzazione;

- considerando utile avviare uno specifico strumento con finalità esclusivamente previdenziali, finanziato da apposita contribuzione pariteticamente suddivisa tra aziende e dirigenti, per l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative del trattamento pensionistico di legge, raccordato peraltro con le predette sopravvenute disposizioni imperative che hanno comportato l'esigenza di stipulare un nuovo diverso accordo con contenuti differenti rispetto a quelli di cui al precedente accordo 23 luglio 1987 in materia di previdenza integrativa a capitalizzazione per i dirigenti di imprese industriali;

- convenendo altresì sulla necessità che a detto nuovo strumento a carattere previdenziale siano destinate risorse coerenti con l'ampliato quadro della previdenza di legge e con i corrispondenti sopravvenuti oneri aggiuntivi;

viene stabilito quanto segue

1. Con l'accordo contestualmente raggiunto, in ordine alla gestione ad esaurimento del FIPDAI e con il presente accordo per l'avvio di un sistema integrativo a capitalizzazione si è inteso definire in modo completo il quadro complessivo della previdenza contrattuale dei dirigenti nel senso che alla previdenza di legge, basata sul sistema a ripartizione, viene affiancata

un'unica forma di previdenza integrativa fondata sul principio della capitalizzazione.

2. In sostituzione di quanto previsto dal predetto accordo 23 luglio 1987 che - per effetto delle richiamate norme imperative sopravvenute con decorrenza pari a quella dell'accordo stesso - ha perduto ogni efficacia fin dalla prevista sua decorrenza e non ha quindi potuto avere alcuna applicazione, le parti convengono sulla costituzione, con la disciplina prevista dai seguenti punti, di una autonoma gestione contabile e patrimoniale a capitalizzazione, avvalendosi preferenzialmente delle strutture del FIPDAI, con contribuzione paritetica definita, per l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative del trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali.
3. Sono tenute obbligatoriamente ad iscriversi alla gestione di cui al punto 2. le imprese industriali per le quali non operino iniziative, Casse o Fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme di previdenza integrativa complessivamente analoghe. I dirigenti delle aziende industriali sopra indicate sono obbligatoriamente iscritti alla gestione di cui al punto 2.
4. Le finalità integrative previdenziali di cui al punto 2. saranno raggiunte, senza alcun intento speculativo, tramite il ricorso a forme assicurative, utilizzando le somme versate dalle imprese e dai dirigenti, nelle misure rispettivamente stabilite dal punto 5., per il pagamento dei premi previsti dalle apposite convenzioni assicurative (polizze).
5. La contribuzione dovuta dalle imprese alla gestione di cui al punto 2. è stabilita nel seguente ammontare:
 - a) 1,50% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 155.000.000 annue;
 - b) 3% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite di cui alla precedente lett. a) (L. 155.000.000 annue) fino ad un massimo di L. 155.000.000 e L. 240.000.000 annue.

La contribuzione previdenziale dovuta da ciascun dirigente in servizio alla gestione di cui al punto 2. è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi delle precedenti lettere a) e b) ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dalle predette lett. a) e b).

Agli effetti dei precedenti commi, fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 155.000.000 e L. 240.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

Le contribuzioni di cui al primo comma, lett. a) e b), attesa la loro finalità esclusivamente previdenziale, non determinano riflessi ad alcun altro effetto.

6. La contribuzione stabilita dal precedente punto 5) decorre dal 1° gennaio 1990 per i dirigenti in servizio a tale data ovvero, per i dirigenti che saranno nominati o assunti successivamente, dalla data di nomina o di assunzione. Il versamento dei contributi predetti alla gestione di cui al punto 2) verrà effettuato con cadenze e modalità che saranno successivamente determinate in sede di statuto e/o di regolamento.
7. Gli Organi preposti alla gestione di cui al punto 2) devono essere costituiti da strutture collegiali a composizione paritetica secondo criteri concordati tra le parti stipulanti il presente accordo in sede di redazione delle norme statutarie e/o regolamentari.

In tale sede verrà altresì definita la materia afferente le spese relative alla gestione di cui al punto 2), nella prospettiva di evitare, a carico delle imprese e dei dirigenti, oneri aggiuntivi a quelli di cui al punto 5).

8. Le prestazioni previdenziali integrative sono costituite da rendite vitalizie, potendosi tuttavia prevedere, a richiesta dell'interessato, la conversione di esse nel corrispondente capitale nonché la loro reversibilità. Le prestazioni previdenziali integrative di cui al punto 4) saranno conseguibili allorché si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni previdenziali di legge, con presentazione della relativa domanda.

9. In caso di decesso del dirigente in attività di servizio le prestazioni previdenziali spettanti verranno liquidate ai beneficiari da lui designati o, in mancanza di essi, agli eredi legittimi o testamentari secondo le regole del codice civile.

Ad analoga liquidazione si procederà in favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro per sopravvenuta invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto stesso.

I casi di risoluzione del rapporto per cause diverse dal pensionamento, dalla morte, dalla invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente saranno disciplinati dal regolamento.

10. In sede di statuto e/o di regolamento, in quanto consentito dalla legislazione vigente ed effettuabile in relazione alle disposizioni statutarie delle analoghe ed autonome istituzioni previdenziali integrative di cui al punto 3), si provvederà a disciplinare la materia afferente sia il trasferimento della posizione previdenziale dalla gestione di cui al punto 2) a dette analoghe istituzioni, nel caso di passaggio del dirigente ad imprese presso le quali operino le istituzioni medesime, sia il trasferimento da queste ultime alla

gestione di cui al punto 2) della posizione previdenziale del dirigente che passi ad impresa iscritta o tenuta ad iscriversi alla gestione di cui al punto 2).

Nota a verbale

Le parti stipulanti si impegnano a promuovere, sia con l'ANIA sia in ogni altra opportuna sede, la predisposizione di polizze di libero passaggio atte a consentire la realizzazione di quanto sopra previsto.

11. lo statuto e/o il regolamento per l'applicazione del presente accordo verranno redatti ed approvati a cura delle parti stipulanti che vi provvederanno sulla base degli approfondimenti compiuti e degli elementi già scambiati in sede tecnica.

12. Il presente accordo ha durata indeterminata, ma può essere risolto, da ciascuna delle parti, con disdetta da comunicare con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza della parte relativa agli aspetti normativi del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali.

In caso di risoluzione dell'accordo e così pure qualora si dovessero verificare, per l'intervento di norme imperative, situazioni incompatibili con l'assetto normativo qui dedotto, ovvero tali da comunque incidere sostanzialmente su di esso, le parti concorderanno le opportune iniziative atte a non pregiudicare i rapporti assicurativi in corso.

Nota a verbale

Qualora le disposizioni statutarie e/o regolamentari di cui al punto 11) fossero emanate o comunque risultassero operanti successivamente al 1° gennaio 1990, i versamenti di cui al punto 5) verranno effettuati in tale successivo momento da parte dei soggetti interessati, ferma restando la decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1° gennaio 1990.

CONFINDUSTRIA

FNDAI

INTERSIND

ASAP